



PROTEZIONE COMMERCIANTE

Contratto di assicurazione multirischi

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Commerciante) – Edizione CRSMO03531DUE0625
 - **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Protezione Commerciante) – Edizione CRSMO03531DUE0625
 - **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO03531TUE0625
 - **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**
- e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO08914XUE0625
Data di ultimo aggiornamento 23 giugno 2025

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale per
i prodotti assicurativi danni



CREDEMASSICURAZIONI

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Commerciante**

Data ultimo aggiornamento: 23/06/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Protezione Commerciante è una polizza facoltativa che assicura la tutela dai rischi che riguardano lo svolgimento di un'attività di vendita, di ristorazione o di fornitura di servizi.



Che cosa è assicurato?

Protezione Commerciante by Credemassicurazioni si compone delle Sezioni di seguito indicate.

SEZIONE DANNI AI BENI contiene le garanzie:

✓ **Incendio e Complementari Fabbricato e Contenuto:** riguardano i danni al fabbricato e al contenuto: **a)** provocati da **incendio**, fulmine, implosione, esplosione e scoppio; **b)** caduta di aeromobili, meteoriti ecc.; **c)** onda sonora; **d)** urto veicoli e natanti; **e)** fumi, gas e vapori; **f)** rovina di ascensori/montacarichi; **g)** crollo del fabbricato da sovraccarico di neve; **h)** atti vandalici, terroristici, dolosi; **i)** grandine, vento; **j)** fenomeno elettrico agli impianti; **k)** spargimenti d'acqua da rottura impianti. Inoltre, comprende una serie di garanzie particolari di seguito elencate: **l)** Spese per demolire, sgombrare, trasportare; **m)** Riparare danni arrecati ai beni (Autorità/Assicurato); **n)** Rimpiazzare carburante per rottura impianti; **o)** Ricorso terzi; **p)** Diaria per interruzione di esercizio. Inoltre, sono rimborsate le spese per danni da incendio, prevenzione, danni a terzi, demolizione residui.

Puoi scegliere di assicurarti solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.

Per i danni da Incendio al Fabbricato, la somma assicurata è compresa tra €50.000 e €200.000; per i danni al Contenuto tra €20.000 e €75.000.

✓ **Furto:** riguarda i danni da furto/rapina del Contenuto nei locali dell'esercizio commerciale assicurato e le perdite di valori per furto, rapina, scippo. Sono rimborsati i danni vandalici causati da ladri al Contenuto e al Fabbricato commerciale. La somma assicurata è compresa tra €5.000 e €75.000.

✓ **Cristalli:** riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati. La somma assicurata è compresa tra €1.000 e €5.000.

SEZIONE DANNI A TERZI comprende le garanzie che tutelano l'assicurato da richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi, inclusi i prestatori di lavoro, in relazione alla Proprietà e Conduzione dell'Esercizio Commerciale e include:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T);
- ✓ Proprietà del fabbricato;
- ✓ Conduzione dell'esercizio commerciale;
- ✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O).

Per la sezione è previsto un massimale unico di €1.000.000.

SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie per le emergenze che possono interessare l'esercizio commerciale oggetto dell'assicurazione o che possano compromettere lo svolgimento dell'attività stessa. Al verificarsi di una situazione di emergenza, è possibile ottenere l'invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami) o il trasporto con ambulanza a seguito di infortunio o malore di un addetto o di un cliente. Si precisa che per ciascun contratto è sempre operante la garanzia "Assistenza".



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ gli Esercizi Commerciali con più di 5 addetti, gli esercizi di vendita all'ingrosso, le attività artigianali e produttive relative alle attività assicurabili, i negozi di antiquariato, di fiori secchi, di stampe e i supermercati con superficie superiore a 1.000 mq;
- ✗ gli immobili in costruzione e gli esercizi commerciali con più di un deposito accessorio.

SEZIONE DANNI AI BENI

Le garanzie **Incendio e complementari Fabbricato e Contenuto** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

SEZIONE DANNI A TERZI

Le garanzie **Responsabilità Civile verso terzi (RCT), RC proprietà del fabbricato e Conduzione dell'esercizio commerciale** non comprendono i danni:

- ✗ da furto;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti;
- ✗ derivanti da operazioni di riparazione o manutenzione avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie della sezione **Assistenza** non sono operanti qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro sono applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sottoelencati.

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE	FRANCHIGIA/ SCOPERTO PER SINISTRO
SEZIONE DANNI AI BENI: INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO E CONTENUTO		
! Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico neve	30% della Somma Assicurata	€ 1.000
! Atti vandalici o dolosi ed Eventi socio-politici	Somma Assicurata. Pannelli Fotovoltaici e solari termici €1.500 per sinistro/anno assicurativo	Scoperto del 10%, minimo €500. Pannelli fotovoltaici e solari termici 20% minimo € 200.
! Eventi atmosferici: grandine vento e quanto da esso trasportato		
! Atti di terrorismo		
! Vento e quanto trasportato, Fabbricati aperti da 1 o più lati o incompleti nei serramenti e tettoie	Somma Assicurata	Scoperto del 30% minimo €500.
! Fenomeno elettrico	€5.000 per anno assicurativo. Pannelli Fotovoltaici e Solari termici €1.500 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di €200. Pannelli Fotovoltaici e Solari termici €400 per sinistro.
! Spargimenti di acqua	€30.000 per anno assicurativo	€200
! Le spese sostenute per: a) Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas b) Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate c) Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	€5.000 per anno assicurativo	€200
! Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro	10% della Somma Assicurata	
! Ricorso terzi	€50.000 per evento e per anno assicurativo	--
! Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€ 10.000	--
! Diaria per interruzione di Esercizio (solo per la garanzia Incendio e complementari Fabbricato)	€100 al giorno per un massimo di 60 giorni lavorativi per anno assicurativo	Il giorno del sinistro
SEZIONE DANNI AI BENI: FURTO		
! Perdita di valori per Furto	10% della Somma Assicurata (elevato al 20% qualora i valori siano custoditi in Cassaforte)	10% per ogni sinistro
! Guasti e danni da atti vandalici causati da ladri	10% della Somma Assicurata	--
	Pannelli Fotovoltaici e solari termici €1.500	Pannelli Fotovoltaici e solari termici 20% min. €250
SEZIONE DANNI AI BENI: CRISTALLI		
! Rottura lastre	Somma Assicurata. Limitatamente Lastre del Deposito Accessorio indicato nell'Accettazione della Proposta limite di Indennizzo per Sinistro pari al 30% della Somma Assicurata.	
SEZIONE DANNI A TERZI : R.C. PROPRIETÀ FABBRICATO		
! Inquinamento dovuto alla fuoriuscita liquidi impianti riscaldamento e serbatoi	€50.000 per anno assicurativo	
! Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte, dehors di pertinenza del fabbricato	€30.000 per sinistro	
! Spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti	€30.000 per anno assicurativo	€200
! Causati a cose terzi da Incendio, esplosione e scoppio	€250.000	--

SEZIONE DANNI A TERZI: RC CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

! Provocati Dai prodotti dopo la somministra-zione o la vendita al dettaglio nell'esercizio	€50.000 per sinistro e per anno assicurativo	--
! Interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€250.000	--
! Danni ai veicoli	Somma Assicurata	€200
! Causati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio	€250.000 per anno assicurativo	--
SEZIONE ASSISTENZA		
! Invio idraulico/Invio elettricista/Invio fabbro	€200	--
! Invio frigorista	€600	--
! Trasporto in ambulanza	€300	--

**Dove vale l'assicurazione?**

- ✓ L'assicurazione copre i beni ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Le garanzie per Danni a terzi sono valide esclusivamente nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Che obblighi ho?**

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale de diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. Inoltre, il trasferimento all'estero va comunicato subito. Le coperture cessano dalle 24:00 del giorno del trasferimento. Infine, ad ogni scadenza annua, devi comunicare eventuali variazioni nel numero di Addetti; Credemassicurazioni può decidere se rinnovare il contratto.

**Quando e come devo pagare?**

Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario. I premi (esclusa la garanzia Assistenza) sono adeguati automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Le coperture decorrono dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

**Come posso disdire la polizza?**

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata A/R, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In caso di recesso, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non è addebitato alcun costo.

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Commerciantе

Data di aggiornamento: 23/06/2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Credemassicurazioni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie proposte sono abbinate in sezioni e pacchetti e sono acquistabili secondo modalità predefinite. Per i dettagli riguardo ai singoli pacchetti acquistabili si veda il paragrafo **"Sezioni"** facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. **Sono operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di Accettazione della Proposta. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.** Per mantenere aggiornato il valore delle prestazioni, le somme assicurate (esclusa la garanzia Responsabilità Civile) e i relativi premi (esclusa la garanzia Assistenza) sono adeguati automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Fermo restando che la copertura opera esclusivamente per le parti del Fabbricato adibite ad Esercizio Commerciale, l'assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato sia costruito in materiali incombustibili anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne. In caso di assicurazione di porzione del Fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione che all'intero Fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni riguardo alle rispettive Sezioni. **SEZIONE DANNI AI BENI**
Le garanzie **Incendio e Complementari Fabbricato e Contenuto** non sono operanti in caso di danni causati o subiti da: **i)** atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; **ii)** esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; **iii)** o agevolati, con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; **iv)** terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; **v)** macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale. Limitatamente al **Crollo totale o parziale del Fabbricato per Sovraccarico Neve**, non sono indennizzabili i danni causati: **i)** da valanghe, slavine, gelo; **ii)** ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento. La garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del Fabbricato; **iii)** a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve; **iv)** alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto; **v)** ai fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono. Limitatamente alla garanzia **Eventi Socio-Politici** non sono indennizzati i danni: **i)** di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici assicurati; **ii)** di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; **iii)** verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata; **iv)** di scritte o imbrattamento; **v)** avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi. Limitatamente alla garanzia **Eventi Atmosferici** non sono indennizzabili i danni causati o subiti da: **i)** intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico; **ii)** accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua; **iii)** mareggiata e penetrazione di acqua marina; **iv)** gelo, cedimento o franamento del terreno; **v)** recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne; **vi)** da beni all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi; **vii)** fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

viii) lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine; **ix)** vetrate e lucernari in genere, salvo se il danno è causato da grandine o derivante agli stessi da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Limitatamente agli eventi legati alla garanzia **Fenomeno Elettrico** non sono indennizzabili i danni: **i)** a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni sono connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; **ii)** conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; **iii)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; **iv)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati. Limitatamente agli eventi legati agli **Spargimenti di Acqua** non sono indennizzabili i danni dovuti a umidità, stillicidio, gelo. Limitatamente al **Ricorso Terzi** non sono indennizzabili i danni: **i)** da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; **ii)** conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; **iii)** a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo ai veicoli in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale oppure in custodia al Contraente; sotto carico e scarico; di proprietà degli addetti dell'esercizio commerciale. La **Diaria per Interruzione di Esercizio** non è indennizzabile se l'interruzione è causata da: **i)** conseguenze di allagamenti, crollo (totale o parziale) provocato da sovraccarico della neve; **ii)** dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; **iii)** tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; **iv)** difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; **v)** revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte. La garanzia **Furto** non è operante in caso di danni: **i)** su fabbricati in stato di abbandono, ristrutturazione o non completamente ultimati e relativo contenuto; **ii)** verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; **iii)** verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; **iv)** commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere; da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dell'esercizio commerciale o dei beni assicurati; **v)** avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 45° giorno se l'Esercizio Commerciale rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24:00 del 8° giorno oppure dalle ore 24:00 del 15° giorno se sono custoditi in Cassaforte; **vi)** verificatisi in conseguenza di furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura, dalla non operatività degli stessi o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza mano- missione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture lastre: **i)** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; **ii)** derivanti da Crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; **iii)** causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; **iv)** che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti; **v)** aventi valore artistico. Infine, le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

SEZIONE DANNI A TERZI

Le garanzie della sezione Danni a Terzi non comprendono i danni: **i)** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); **ii)** da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Per le sole garanzie **Responsabilità Civile Terzi, R.C. Proprietà Del Fabbricato e R.C. Conduzione Dell'esercizio Commerciale**, Credemassicurazioni non risarcisce i danni: **i)** a cose che sono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; **ii)** conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; **iii)** causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature anche se conseguente ad occlusione, gelo; **iv)** limitatamente ai danni provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita la dettaglio e derivanti: a) dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati; b) dai prodotti venduti all'ingrosso nell'Esercizio Commerciale. Inoltre, Credemassicurazioni non riconosce le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, quelle di riparazioni o gli importi pari al controvalore del prodotto, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato per i prodotti risultanti difettosi o presunti tali; **v)** conseguenti a operazioni svolte da persone non in possesso dei requisiti di legge necessari; **vi)** a opere o cose poste in opera, riparate e sulle quali si eseguono i lavori; **vii)** derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi per bambini; **viii)** derivanti da difetti di installazione o posa in opera; **ix)** da cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie della sezione Assistenza non comprendono i sinistri che sono conseguenza diretta di: **i)** guerre, insurrezioni, occupazioni militari; **ii)** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

SEZIONE DANNI AI BENI

Per la garanzia **Ricorso terzi** non sono considerati terzi: **i)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente o affine convivente con lui; **ii)** quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti indicati al punto precedente; **iii)** le società che, rispetto all'Assicurato non persona fisica, si qualificabili come controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori.

Per la garanzia **Furto**, se i mezzi di protezione e chiusura, esistenti e operanti, risultano difformi da quanto previsto in polizza e se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il contenuto assicurato e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%.

SEZIONE DANNI A TERZI

A. Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente: **i)** Il coniuge, i genitori, i figli e altri parenti o affini conviventi; **ii)** se il Contraente non è persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro conviventi come sopra; i lavoratori che subiscono danni durante l'attività lavorativa o chiunque subisca danni partecipando manualmente alle attività assicurate. In caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime non si applica l'esclusione per: **a)** Dipendenti non soggetti a INAIL;

b) Appaltatori e loro dipendenti/addetti (es. pulizia, vigilanza, consegne); c) Clienti e fornitori che partecipano occasionalmente a carico/scarico. **B.** Non sono considerati terzi nei confronti degli Addetti: i) il Contraente; ii) i loro familiari conviventi; iii) gli addetti tra loro (salvo morte o lesioni gravi); iv) chi partecipa manualmente alle attività assicurate. Questa esclusione non vale in caso di morte o lesioni gravi per appaltatori, loro dipendenti e clienti/fornitori coinvolti in carico/scarico.
Per la garanzia **Proprietà del Fabbicato**, si applicano solo le esclusioni indicate nella lettera A, punti i) e ii) riferite all'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Commerciant è destinato ai titolari di esercizi commerciali con meno di 5 addetti ed è rivolto a tutelare la propria attività da eventuali rischi economici relativi all'immobile e/o al suo contenuto. Il prodotto prevede la possibilità di assicurare i danni provocati da incendio e altri eventi naturali (al Fabbicato e al Contenuto), da furto (al Contenuto), dalla rottura di cristalli, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile o verso i prestatori di lavoro.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione, pari al 30% del premio versato al netto delle imposte. In aggiunta, sono previsti costi di gestione del contratto pari al 20% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html . La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornisce riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21- 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'ammontare del danno è concordato tra Credemassicurazioni (o un suo incaricato) e il Contraente (o un suo delegato). In alternativa, su richiesta di una delle parti, può essere determinato da due periti nominati rispettivamente da ciascuna parte. In caso di disaccordo, i due periti nominano un terzo, che interviene solo sui punti controversi, decidendo a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002) ad esclusione della garanzia Assistenza per la quale è applicata l'aliquota d'imposta del 10%. Il presente contratto non prevede garanzie fiscalmente detraibili.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI



PROTEZIONE COMMERCIANTE

Contratto di assicurazione multirischi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRSMO03531TUE0625
Data di ultimo aggiornamento 23 giugno 2025

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it



INTRODUZIONE

Protezione Commiante offre garanzie assicurative per tutelare il tuo *Esercizio commerciale* dai danni subiti dal *Fabbricato* e dal *Contenuto* a seguito di *Incendio*, eventi atmosferici, atti vandalici e socio-politici e spargimenti di acqua. Inoltre la *Polizza* ti tutela da eventi quali il *Furto*, danni accidentali ai cristalli ed eventuali danni involontariamente provocati a terzi.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai un esercizio commerciale in cui lavorano al massimo 5 addetti



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Hai un'attività professionale, artigianale o produttiva
- Hai un esercizio commerciale per la vendita all'ingrosso, un negozio di antiquariato o di fiori secchi o di stampe
- Hai supermercato con superficie superiore a 1.000 mq
- Hai un esercizio commerciale in cui lavorano più di 5 addetti

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile citati con una breve spiegazione.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui sono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

SEZIONE DANNI AI BENI

- INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO
- INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO
- FURTO
- CRISTALLI

SEZIONE DANNI AI TERZI

- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

SEZIONE ASSISTENZA

- ASSISTENZA (sempre operante)

È obbligatorio acquistare almeno 1 pacchetto e la garanzia Assistenza è sempre operante. I pacchetti sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella.

Incendio e Complementari Fabbricato	Sempre disponibile
Incendio e Complementari Contenuto	Sempre disponibile

Furto	Sempre disponibile
Cristalli	Disponibile se hai acquistato o il pacchetto "Incendio e Complementari Fabbricato" o il pacchetto "Incendio e Complementari Contenuto" o il pacchetto "Furto"
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)	Sempre disponibile
Assistenza	Sempre operante

Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* viene corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che troverai in queste sezioni.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)	800 – 27.33.36
Per attivare le garanzie di Assistenza (numero attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno)	800 – 89.69.91 Dall'estero: 0039 011-7425566

Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
 3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	2
 4 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE	2
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	4
 7 ALTRE INFORMAZIONI	5
 8 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE DANNI E BENI	6
INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO	6
 9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
 10 CHE COSA NON È ASSICURATO	7
 11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	9
INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO	11
 12 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
 14 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	13
FURTO	15
 15 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
 16 CHE COSA NON È ASSICURATO	16
 17 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16
CRISTALLI	17
 18 CHE COSA POSSO ASSICURARE	17
 19 CHE COSA NON È ASSICURATO	17
 20 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	18
SEZIONE DANNI A TERZI	18
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	18
 22 CHE COSA NON È ASSICURATO	20
 23 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	21
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22
 24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22
SEZIONE ASSISTENZA	24
 25 CHE COSA POSSO ASSICURARE	24
 26 CHE COSA NON È ASSICURATO	26
 27 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	26
 28 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "firma elettronica", che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

ADDETTI

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'*Esercizio Commerciale* purché in regola con gli obblighi di legge.

Non sono considerati addetti gli Appaltatori e i loro dipendenti.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nell'*Accettazione della Proposta* o ne autorizza l'esecuzione.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

ASSICURATO

La persona fisica, residente in Italia, protetta dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso della violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione od una parte di essa.

BENI

Fabbricato e Contenuto.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA (Blue Assistance)

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., Società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *Polizza*.

CLIENTE

Persona presente nell'*Esercizio Commerciale* per acquistare un prodotto/ricevere un servizio. Non sono considerati clienti gli Addetti, gli Appaltatori, i fornitori e gli altri soggetti che a vario titolo possono accedere all'*Esercizio Commerciale*.

COMPAGNIA

Credemassicurazioni S.p.A.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "firma elettronica".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTENUTO

Complesso dei *Beni* esistenti nell'*Esercizio Commerciale*, così classificati:

- **Attrezzatura:** mobilio e arredamento, macchinario e altre apparecchiature dell'*Esercizio commerciale*, impianti di prevenzione e di allarme
- **Merci:** prodotti destinati alla vendita o in lavorazione o riparazione, imballaggi, oggetti personali degli *Addetti*, escluso quanto compreso in altre definizioni
- **Valori,** anche di proprietà degli *Addetti*: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore

Sono esclusi dall'assicurazione i *Preziosi* e i *Beni* in leasing.

CONTRAENTE

Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia che stipula il contratto di assicurazione con Credemassicurazioni e sottoscrive la *Proposta di Assicurazione*.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto stipulato dal *Contraente* nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dall'istituto finanziario.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CROLLO

Per crollo si intende:

Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura

Una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina

La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la *Polizza* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il *Premio* pattuito.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell'*Esercizio Commerciale* ma ubicato presso un indirizzo diverso purché nello stesso comune dell'*Esercizio Commerciale*.

Il deposito accessorio è garantito qualora sia:

- In possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *Fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *Polizza* per l'*Esercizio Commerciale*
- Indicato nell'*Accettazione della Proposta*

DIARIA

Importo, che *Credemassicurazioni* riconosce per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della garanzia *Incendio*.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nell'*Accettazione della Proposta*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nell'*Accettazione della Proposta*; sono comprese operazioni di produzione e riparazione purché accessorie e attinenti all'attività.

Si intende compreso nell'esercizio commerciale anche il *Deposito Accessorio* purché indicato nell'*Accettazione della Proposta*. Sono assicurabili gli esercizi commerciali con un solo *Deposito Accessorio*.

DURATA

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'*Esercizio Commerciale*. Sono comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende e insegne (purché fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i dehors, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILE

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno (Decreto del Ministero dell'interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

Quanto dovuto da *Credemassicurazioni* in caso di sinistro liquidabile a termini di *Polizza*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Sono considerati infortuni anche:

- L'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore
- L'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze
- L'asfissia non dipendente da malattia
- Le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali
- Le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) purché fissate al *Fabbricato*.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

I prestatori di lavoro non dipendenti che percepiscono redditi derivanti da:

- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti
- Collaborazione a giornali o riviste
- Partecipazione a collegi e commissioni
- Altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

POLIZZA

Il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, il *Contraente* si avvale nell'esercizio dell'attività indicata nell'*Accettazione della Proposta* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata con la *Polizza*.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta a *Credemassicurazioni* la volontà di concludere l'*Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* di assicurazione e farne cessare gli effetti.

RESIDENZA

Luogo in Italia in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato applicando una percentuale all'ammontare dell'importo indennizzabile.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.**

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia. E' indicata sull'*Accettazione della Proposta* e può essere diversa in base alla garanzia prescelta.

VALORE A NUOVO

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto (limitatamente all'attrezzatura): il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono comprese le spese di trasporto e di montaggio. Sono esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Lastre: il costo di sostituzione di ciascuna lastra con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche; sono comprese le spese di trasporto e montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto (limitatamente all'attrezzatura): il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Contenuto (limitatamente alle merci): il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in *corsivo*.

ART.1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale".

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

ART.1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO

“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.”

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.”

ART. 1918 ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

“L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto.”

ART. 2049 RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.”

ART. 2359 SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE

“Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, e la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisce la propria residenza\sedile legale fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a *Credemassicurazioni* e, come indicato al successivo art. 4.4 – Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di *Polizza* cessano a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza\sedile legale fuori dal territorio italiano. Se il *Contraente* non comunica immediatamente a *Credemassicurazioni* tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, è tenuto a tenere indenne la *Credemassicurazioni* da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Credemassicurazioni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Esempio:



Dopo aver stipulato la *Polizza*, il numero di *Addetti dell'Attività* aumenta da 3 a 8. Nell'articolo 2.2 – Rischi non assicurabili, è indicato che *Credemassicurazioni* non assicura le *Attività* con più di 5 *Addetti*.

Articolo 1898 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al "bene assicurato" durante tutta la *Durata* contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica le caratteristiche costruttive dell'immobile assicurato, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, *Credemassicurazioni* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun *Indennizzo*.

1.3 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

1.4 TOLLERANZA SUL NUMERO DEGLI ADDETTI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Fermo restando che il presente contratto ha validità per *Esercizi commerciali* con un massimo di cinque *Addetti*, se nel corso dell'annualità assicurativa il numero degli stessi aumenta di una unità, oltre le cinque previste, il *Premio* rimane immutato e le garanzie attivate mantengono invariate le prestazioni. Tuttavia, ad ogni scadenza anniversaria della *Polizza*, il *Contraente* è tenuto a comunicare qualsiasi variazione relativa al numero di *Addetti* a *Credemassicurazioni* che si riserva il diritto di proseguire o meno nel rinnovo contrattuale.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite ad *Esercizio Commerciale*, l'assicurazione è prestata a condizione che il *Fabbricato* sia costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne.

In caso di assicurazione di porzione del *Fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli *Esercizi Commerciali* con più di 5 *Addetti*, gli esercizi di vendita all'ingrosso, le attività artigianali e produttive relative alle attività assicurabili, i negozi di antiquariato, di fiori secchi, di stampe e i supermercati con superficie superiore a 1.000 mq.

Non sono assicurabili gli immobili in costruzione e gli *Esercizi Commerciali* con più di un *Deposito Accessorio*.



3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

3.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA, DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*. Il *Contraente* può utilizzare il Servizio di "Firma Elettronica" ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusione del Contratto*.

L'*Assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* e indicato nell'*Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

3.2 TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In assenza di disdetta, l'*Assicurazione* si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la *Polizza* disdettandola come previsto al successivo articolo 4.2 - Disdetta dell'*Assicurazione*.



4 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE

4.1 RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza* del contratto di assicurazione, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione*.

Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'Assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* viene rimborsata al *Contraente*, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- ii. Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non è addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

4.2 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza* almeno 15 giorni prima della scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni* almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* può comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

4.3 ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

Se il *Fabbricato* assicurato viene alienato o il *Contraente* cessa l'attività commerciale assicurata, il *Contraente* stesso può ottenere la risoluzione anticipata dall'Assicurazione con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 1918.

Per effettuare la risoluzione occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

4.4 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Trasferimento della residenza\sede legale del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
- b. Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- c. Modifiche di cui al precedente articolo 2.2 - Rischi non assicurabili

Al *Contraente* viene restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

4.5 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Nel caso di estinzione anticipata del *Contratto di Finanziamento* al quale è collegata la *Polizza*, cesseranno tutte le garanzie e l'Assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del *Contratto di Finanziamento*. In tal caso al *Contraente*, verrà restituita la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria entro 30 giorni dalla data di risoluzione.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto dal *Contraente* alla data di *Decorrenza*, così come riportata sull'*Accettazione della Proposta*.

Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicante nell'*Accettazione della Proposta*.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se il *Contraente* non paga il *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 1901 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, la *Polizza* non può essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non può effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la scadenza.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni:

- le somme assicurate indicate nell'*Accettazione della Proposta*, ad eccezione del massimale di responsabilità civile
- i relativi premi, ad eccezione del *Premio* della garanzia Assistenza

sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di *Indennizzo* ed il relativo *Premio* venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, è facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* devono comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo PEC, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di *Recesso* deve essere inviata:

- dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la *Polizza*
- da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni*

Se il recesso è esercitato da *Credemassicurazioni* questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di *Premio* netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in *Polizza*.

5.3 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002) ad esclusione della garanzia Assistenza per la quale è applicata l'aliquota d'imposta del 10%. Il presente contratto non prevede garanzie fiscalmente detraibili.



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'*Assicurazione* vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Le garanzie della sezione Danni a Terzi sono valide esclusivamente nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.



7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, è infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la *Residenza* o il domicilio elettivo di questi.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge
- Le società collegate, controllanti e controllate
- I clienti ed i fornitori dell'*Assicurato*

Articolo 1916 del Codice Civile: cosa vuol dire?

L'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi

7.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 2952 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Per il prodotto "Protezione Commerciante" l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*



8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmette le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'*Assicurato* può avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

8.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), l'*Assicurato* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE DANNI E BENI

INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO



9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato causati da:

- A.** *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e *Scoppio*
- B.** Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- C.** Onda sonora determinata da aeromobili
- D.** Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* e all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- E.** Fumi, gas e vapori
- F.** Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- G.** *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve
- H.** Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di terrorismo*
- I.** Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
- J.** *Fenomeno elettrico* agli impianti al servizio del *Fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno del *Fabbricato* stesso; agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'*Esercizio Commerciale* e in uso all'*Assicurato*
- K.** Spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici. Per gli eventi legati alla presente garanzia *Credemassicurazioni* rimborsa inoltre, nel limite della *Somma Assicurata* le spese documentate per:
 - Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- L.** Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- *Credemassicurazioni* rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:
- M.** Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati:
 - Per ordine dell'Autorità
 - Dall'*Assicurato*, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro
- N.** Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *Fabbricato*

- O. Ricorso Terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e *Scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, e gli Amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Gli eventi della presente sezione sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Per la presente garanzia opera anche quanto previsto dall'art. 23.3 – Pluralità degli Assicurati e quanto previsto per la liquidazione del risarcimento della Sezione Danni a Terzi.

- P. Diaria** per interruzione di esercizio - *Credemassicurazioni* riconosce una diaria, pari ad € 100 per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività svolta nell'*Esercizio Commerciale*.

Sono convenzionalmente considerati lavorativi tutti i giorni dell'anno ad eccezione delle domeniche e delle seguenti festività nazionali: 1 e 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.

La garanzia opera esclusivamente quando l'interruzione totale dell'attività si verifica in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della garanzia *Incendio*.

La *Diaria* è riconosciuta per un massimo di 60 giorni lavorativi per anno assicurativo.

La *Diaria* non è riconosciuta:

1. Per il giorno del sinistro che ha originato l'interruzione totale dell'attività
2. Fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cui al punto 1. Questa disposizione non si applica qualora l'interruzione totale dell'attività si protragga per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. In tal caso quindi la *Diaria* è riconosciuta a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di cui al punto 1.
3. Durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie

9.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 11.1 – Limiti d'Indennizzo, *Franchigie* e *Scoperti*.

L'importo è calcolato stimando il *Valore a nuovo* delle parti di *Fabbricato* distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

Per quanto ricompreso nella definizione di *Fabbricato*, che sia fuori uso o in condizioni di inservibilità, il *Valore allo stato d'uso*.

10 CHE COSA NON È ASSICURATO



10.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

Causati da:

- a. Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b. Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

- c. Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
 - d. Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
 - e. smarrimento o *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Garanzia *Incendio*
- Subiti da:
- f. Macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, quando lo *Scoppio* è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
 - g. Merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*.

Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:

- h. Limitatamente al **Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve** di cui all'art. 9.1 lettera G non sono indennizzabili i danni se causati:
 - 1. Da valanghe, slavine, gelo
 - 2. Ai *Fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non ha influenzato il verificarsi del *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato*
 - 3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne e alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve
 - 4. Alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
 - 5. Ai *Fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono
- i. Limitatamente agli **eventi socio-politici** di cui all'art. 9.1 lettera H non sono indennizzabili i danni:
 - 1. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
 - 2. Di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
 - 3. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
 - 4. Di scritte o imbrattamento
 - 5. Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi
- j. Limitatamente agli **eventi atmosferici** di cui all'art. 9.1 lettera I non sono indennizzabili i danni:

Causati da:

 - 1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - 2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
 - 3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
 - 4. Gelo, cedimento o franamento del terreno

Subiti da:

 - 5. Recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne;
 - 6. *Beni* all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi
 - 7. *Fabbricati* incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
 - 8. *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine
 - 9. Vetrate e lucernari in genere, salvo se il danno è causato da grandine o derivante agli stessi da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti
- k. Limitatamente agli eventi legati a **Fenomeno elettrico** di cui all'art. 9.1 lettera J non sono indennizzabili i danni:
 - 1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni* assicurati
 - 2. Conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
 - 3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni* assicurati
 - 4. Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *Beni* assicurati
- l. Limitatamente agli eventi legati a **spargimenti di acqua** di cui all'art. 9.1 lettera K non sono indennizzabili i danni dovuti a umidità, stillicidio, gelo
- m. Limitatamente al **ricorso terzi** di cui all'art. 9.1 lettera O non sono indennizzabili i danni:
 - 1. Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di

- amianto e/o di prodotti contenenti amianto
2. Conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo
 3. A cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo ai veicoli:
 - In sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'Esercizio Commerciale oppure in custodia al Contraente
 - Sotto carico e scarico
 - Di proprietà degli Addetti dell'Esercizio Commerciale o di Appaltatori delle attività o dei lavori di cui al art. 21.4 lettera E - Conduzione dell'Esercizio Commerciale
- n. Limitatamente alla **Diaria da interruzione di esercizio** di cui all'art. 9.1 lettera P non è indennizzabile se l'interruzione è causata da:
1. Conseguenze di allagamenti, *Crollo* (totale o parziale) del *Fabbricato* provocato da sovraccarico della neve
 2. Dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
 3. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'autorità
 4. Difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra
 5. Revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un terremoto, il *Fabbricato* viene danneggiato.



11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

11.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, le *Franchigie* e *Scoperti* per il pacchetto *Incendio Fabbricato* e alle relative garanzie:

ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia/Scoperto	Limiti di Indennizzo
G	Crollo <i>totale</i> o parziale del <i>Fabbricato</i> direttamente provocato dal sovraccarico della neve	€ 1.000	30% della <i>Somma Assicurata</i>
H	Atti vandalici o dolosi ed eventi socio-politici	Scoperto del 10% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici	<i>Somma Assicurata</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
	Atti di terrorismo	20% con un minimo di € 200	Fino al 50% della <i>Somma Assicurata</i>
I	Eventi atmosferici: grandine, vento e quanto da esso trasportato	Scoperto del 10% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici	<i>Somma Assicurata</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo.
	Vento e quanto da esso trasportato, limitatamente ai Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti e alle tettoie	Scoperto del 30% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i>	<i>Somma Assicurata</i> .

J	Fenomeno elettrico	Scoperto del 10% con un minimo di € 200 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 400 per <i>Sinistro</i>	€ 5.000 per anno assicurativo. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo.
K	Spargimenti di acqua	€ 200 per <i>Sinistro</i>	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>
	Le spese sostenute per: o. Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas p. Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate q. Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del <i>Sinistro</i>	€ 200 per <i>Sinistro</i>	€ 5.000 per anno assicurativo
L	Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del <i>Sinistro</i>	---	10% della <i>Somma Assicurata</i>
O	Ricorso terzi	---	€ 50.000
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi		€ 10.000
P	<i>Diaria</i> per interruzione di esercizio	Il giorno del <i>Sinistro</i>	€ 100 per un massimo di 60 giorni lavorativi per anno assicurativo

Esempio

	<i>Sinistro</i> : Incendio dell' <i>Esercizio Commerciale</i> assicurato.			
	Descrizione	Ammontare del danno	Limite di <i>Indennizzo</i>	<i>Indennizzo</i>
	Incendio parziale dell'immobile assicurato	€ 35.000	<i>Somma assicurata</i> (es. € 50.000)	€ 35.000
	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	€ 6.000	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i> $35.000 \times 10\% = 3.500 \text{ €}$	€ 3.500
	<i>Diaria</i> per interruzione di esercizio	5 giorni di chiusura	€ 100 per un massimo di 60 giorni lavorativi escluso il giorno del <i>Sinistro</i>	€ 400
Totale <i>Indennizzo</i> al cliente: € 38.900				

INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO



12 CHE COSA POSSO ASSICURARE

12.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Contenuto* assicurato causati da:

- A.** *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e *Scoppio*
- B.** Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- C.** Onda sonica determinata da aeromobili
- D.** Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* od all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- E.** Fumi, gas e vapori
- F.** Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- G.** *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.
- H.** Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di terrorismo*.
- I.** Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
- J.** *Fenomeno elettrico*, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'*Esercizio Commerciale* e in uso all'*Assicurato*
- K.** Spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici

Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- L.** Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per

- M.** Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati:

- Per ordine dell'Autorità
- Dall'*Assicurato*, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del *sinistro*.

- N. Ricorso Terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e *Scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute. L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni* e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Non sono considerati terzi:

1. Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e ogni altro parente od affine se con lui convivente;
2. Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non è una persona fisica;
3. Le società che, rispetto all'*Assicurato* che non è persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, e gli Amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Gli eventi della presente sezione sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

12.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un

limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto e/o Franchigia* indicati all'art. 14.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

L'importo è calcolato stimando:

- Per le attrezzature, stimando il *Valore a nuovo* con il massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso* dei *Beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'*Indennizzo* previsti
- Per le merci, stimando il *Valore commerciale*, al netto di eventuali recuperi
- Per i valori, stimando il *Valore nominale*

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- *Credemassicurazioni* non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci

Per gli effetti cambiari, l'*Indennizzo* è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



13 CHE COSA NON È ASSICURATO

13.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

Causati da

- a. Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b. Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c. Dolo o agevolati dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dai familiari con loro conviventi, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata
- d. Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- e. Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla *Garanzia Incendio*

Subiti da:

- f. Macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- g. Dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*.

Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:

- h. Limitatamente al **Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve** di cui all'art. 12.1 lettera G non sono indennizzabili i danni se causati:
 1. Da valanghe, slavine, gelo
 2. Ai *Fabbricati* in corso di costruzione o *rifacimento*; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato*
 3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne, alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
 4. Alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
 5. Ai *Fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.
- i. Limitatamente agli **eventi socio-politici** di cui all'art. 12.1 lettera H non sono indennizzabili i danni:
 1. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
 2. Di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
 3. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
 4. Di scritte o imbrattamento
 5. Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi.
- j. Limitatamente agli **eventi atmosferici** di cui all'art. 12.1 lettera I non sono indennizzabili i danni:

Causati da:

 1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua

3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
4. Gelo, cedimento o franamento del terreno;

Subiti da:

5. Recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne;
6. *Beni* all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;
7. *Fabbricati* incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
8. *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine;
9. Vetrate e lucernari in genere, salvo se il danno è causato da grandine o derivante agli stessi da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

- k. Limitatamente agli eventi legati a **Fenomeno elettrico** di cui all'art. 12.1 lettera J non sono indennizzabili i danni:
 1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni* assicurati
 2. Conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
 3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni* assicurati
 4. Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati
- l. Limitatamente agli eventi legati a **spargimenti di acqua** di cui all'art. 12.1 lettera K non sono indennizzabili i danni dovuti a umidità, stillicidio, gelo.
- m. Limitatamente al **ricorso terzi** di cui all'art. 12.1 lettera N non sono indennizzabili i danni:
 1. Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
 2. Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
 3. Conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo
 4. A cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo ai veicoli:
 - In sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*Esercizio Commerciale* oppure in custodia al *Contraente*;
 - Sotto carico e scarico,
 - Di proprietà degli addetti dell'*Esercizio Commerciale* o di *Appaltatori* delle attività o dei lavori di cui al art. 21.4 lettera E - Conduzione dell'*Esercizio Commerciale*

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di una mareggiata, l'acqua penetra nel *Fabbricato* e danneggia il *Contenuto*.



14 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

14.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, le *Franchigie* e *Scoperti*, per il pacchetto *Incendio Contenuto* e le relative garanzie:

ART. 12.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia/Scoperto	Limiti di Indennizzo
G	Crollo totale o parziale del <i>Fabbricato</i> direttamente provocato dal sovraccarico della neve	€ 1.000	30% della <i>Somma Assicurata</i>

H	Atti vandalici o dolosi ed eventi socio-politici	Scoperto del 10% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici	<i>Somma Assicurata.</i> Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
	Atti di terrorismo	20% con un minimo di € 200	Fino al 50% della <i>Somma Assicurata</i>
I	Eventi atmosferici: grandine, vento e quanto da esso trasportato	Scoperto del 10% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici	<i>Somma Assicurata.</i> Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo.
	Vento e quanto da esso trasportato, limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti e alle tettoie	Scoperto del 30% con un minimo di € 500 per <i>Sinistro</i>	<i>Somma Assicurata.</i>
J	Fenomeno elettrico	Scoperto del 10% con un minimo di € 200 per <i>Sinistro</i> . Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 400 per <i>Sinistro</i>	€ 5.000 per anno assicurativo. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo.
K	Spargimenti di acqua	€ 200 per <i>Sinistro</i>	€ 30.000 per anno assicurativo
L	Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del <i>Sinistro</i>	---	10% della <i>Somma Assicurata</i>
N	Ricorso terzi	---	€ 50.000
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di <i>Beni</i> , nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi		€ 10.000

Esempio

	Sinistro: Corto circuito dell'impianto frigorifero all'interno del negozio di alimentari			
	Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
	Sostituzione Frigorifero	€ 1.500	Scoperto del 10% con un minimo di € 200 per <i>Sinistro</i>	€ 5.000 (Fenomeno elettrico)
	Merci in refrigerazione	€ 350	Scoperto del 10% con un minimo di € 200 per <i>Sinistro</i>	€ 5.000 (Fenomeno elettrico)
Totale Indennizzo al cliente: € 1.450				

FURTO



15 CHE COSA POSSO ASSICURARE

15.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è il *Furto* del *Contenuto* a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'*Esercizio Commerciale*:

- Violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
- Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
- Attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- Tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrine efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso
- Con rottura delle vetrine dell'*Esercizio Commerciale* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *Addetti* nell'esercizio stesso

La garanzia è operante anche nei casi di:

- *Rapina* del *Contenuto* avvenuta nei locali dell'*Esercizio Commerciale* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi
- Perdita di valori in conseguenza di:
 1. *Furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
 2. *Furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 3. scippo o *Rapina* commessi sugli *Addetti*, al di fuori dell'*Esercizio Commerciale*, mentre detengono i valori durante il trasporto dall'esercizio stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate sostenute per riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo de *Furto* o della *Rapina* al *Contenuto* ed alle parti di *Fabbricato* costituenti l'*Esercizio Commerciale*.

15.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Credemassicurazioni presta la garanzia *Furto* sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dell'*Esercizio Commerciale* sia situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti/persiane e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio.

Se i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultano difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro*, si conviene che se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il *Contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, è applicato uno *Scoperto* del 20%.

15.3 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 17.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

L'importo dovuto è calcolato stimando:

- Per il *Fabbricato* e le *Lastre*, si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
- Per il *Contenuto* il *Valore a Nuovo* con il massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso*, entro i limiti d'*Indennizzo* previsti, dei *Beni* distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati.
- Per i Valori, il *Valore nominale*.

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- *Credemassicurazioni* non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- L'Assicurato deve restituire a *Credemassicurazioni* l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito sono divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



16 CHE COSA NON È ASSICURATO

16.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- A. Su Fabbricati in stato di abbandono, ristrutturazione o non completamente ultimati e relativo contenuto
- B. Verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- C. Verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura.
- D. Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 1. Dal *Contraente*, dall'Assicurato, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata
 2. Da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto 1 od occupano i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti
 3. Da persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere
 4. Da persone legate al *Contraente* o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
 5. Da incaricati della sorveglianza dell'Esercizio Commerciale o dei *Beni* assicurati
- E. Avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se l'Esercizio Commerciale rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in *Cassaforte*.

Sono in ogni caso esclusi i *Furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o, se presenti, non resi operanti, e i *Furti* avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Il *Contraente* si dimentica di chiudere l'Esercizio Commerciale e i ladri entrano e rubano tutto il *Contenuto*.



17 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

17.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo*, le *Franchigie* e *Scoperti* relativi alla garanzia *Furto*:

ART. 15.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia/Scoperto	Limiti di Indennizzo
Perdita di Valori per <i>Furto</i> , <i>Rapina</i> o scippo sull'assicurato o sugli <i>Addetti</i>	10% per ogni <i>Sinistro</i>	10% della <i>Somma Assicurata</i> . Elevato al 20% se custoditi in <i>Cassaforte</i> con chiusura attivata
Guasti e danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> .
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 250	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 1.500 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo

Esempio*Sinistro: Furto nell'Esercizio Commerciale assicurato*

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia/ Scoperto	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Danneggiamento saracinesca	€ 2.500	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> (es. 20.000)	€ 2.000
Furto di merci	€ 1.000	---	<i>Somma Assicurata</i> (es.€ 20.000)	€ 1.000
Atti vandalici sulle pareti	€ 1.500	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> (es.20.000)	€ 1.500
Denaro presente in cassa	€ 180	10% per <i>Sinistro</i>	10% della <i>Somma Assicurata</i> (es.20.000)	€ 162

Totale *Indennizzo* al cliente: € 4.662

CRISTALLI



18 CHE COSA POSSO ASSICURARE

18.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle *Lastre* assicurate dovute a rottura per qualunque causa, se non espressamente esclusa all'art. 19.1 - Rischi Esclusi. Sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

18.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'Accettazione della *Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 20.1 - Limiti d'*Indennizzo*.

L'importo è calcolato stimando il *Valore a nuovo* delle *Lastre* distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

19 CHE COSA NON È ASSICURATO



19.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *Lastre*:

- Causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- Causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- Derivanti da *Crollo del Fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- Causate con dolo del *Contraente*, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi;
- Che alla data di effetto dell'Assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;

f. Aveni valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Un Addetto scivola e, per evitare di cadere, si appoggia a una *Lastra* di vetro della vetrina dell'*Esercizio Commerciale*, rigandola.



20 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

20.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia Cristalli:

ART. 18.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>Indennizzo</i>
Rottura Lastre	<i>Somma Assicurata</i>. Limitatamente alle <i>Lastre</i> relative al <i>Deposito Accessorio</i> indicato nell'<i>Accettazione</i> della <i>Proposta</i> la garanzia è prestata con il limite di <i>Indennizzo</i> per <i>Sinistro</i> pari al 30% della <i>Somma Assicurata</i>.

SEZIONE DANNI A TERZI



21 CHE COSA POSSO ASSICURARE

21.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni presta le garanzie di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), anche derivante dalla proprietà del *Fabbricato* e dalla conduzione dell'*Esercizio Commerciale*, e Responsabilità civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O) se esplicitamente richiamate nell'*Accettazione della Proposta*.

21.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Credemassicurazioni, nei limiti della *Somma Assicurata* riportato nell'*Accettazione della Proposta* e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

21.3 GARANZIA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante dalla sua qualità di proprietario del *Fabbricato* relativo all'*Esercizio Commerciale* indicato nell'*Accettazione della Proposta*.

La garanzia comprende, ad esempio e non esaustivo i danni:

- Da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi
- Derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), dehors, purché tutti di pertinenza del *Fabbricato* stesso
- Da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici
- Causati a cose di terzi da *Incendio*, esplosione e *Scoppio*.

Se l'*Assicurazione* è stipulata per una porzione di *Fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere poiché relativo a parti di *Fabbricato* di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

21.4 GARANZIA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

La garanzia opera per la responsabilità civile del *Contraente* derivante da fatti relativi alla conduzione dell'*Esercizio Commerciale* indicato nell'*Accettazione della Proposta* e allo svolgimento dell'attività riportata sullo stesso modulo.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli *Addetti*, sino ad un massimo di 5, per fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* e per fatto doloso di persone delle quali il *Contraente* deve rispondere.

La garanzia comprende, ad esempio, i danni:

- A.** Da conduzione dell'area in cui si svolge l'attività dell'*Esercizio commerciale*. La garanzia opera anche per aree non di diretta pertinenza dell'esercizio purché esse siano adibite esclusivamente all'attività assicurata
- B.** Dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dell'*Esercizio Commerciale*
- C.** Da proprietà o utilizzo di cani da guardia o da difesa
- D.** Dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *Beni* assicurati
- E.** Per fatto proprio, per fatto di *Addetti*, per fatto di *Appaltatori*, in relazione ai rischi complementari finalizzati a:
 - Soddisfare esigenze gestionali interne dell'*Esercizio Commerciale*: quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni, operazioni di consegna, prelievo merci e materiali (comprese le operazioni di carico e scarico)
 - Realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti del *Contraente*
 - Partecipare a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- F.** Provocati (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile) dagli *Addetti* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di *Credemassicurazioni* nei confronti dei responsabili
- G.** Provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'*Esercizio Commerciale*, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*. Sono compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.
- H.** Da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di *Beni*, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera purché l'interruzione o sospensione sia conseguenti a *Sinistro* risarcibile.
- I.** A veicoli, e alle cose trovatesi negli stessi:
 - In sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*Esercizio Commerciale* oppure in custodia al *Contraente*
 - Sotto carico e scarico
 La garanzia opera:
 - Esclusivamente se è coinvolta la responsabilità del *Contraente*
 - Anche per i veicoli di proprietà degli *Addetti* dell'*Esercizio Commerciale* o di *Appaltatori* delle attività o dei lavori di cui alla lettera E.
- J.** Causati a cose di terzi da *Incendio*, esplosione e *Scoppio*.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile:

- Derivante al *Contraente*, per fatto di personale temporaneo
- Del personale temporaneo, mentre svolge, per conto del *Contraente*, l'attività assicurata

La garanzia opera purché il personale temporaneo sia stato regolarmente acquisito in base alle norme di legge.

21.5 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Credemassicurazioni, nei limiti della *Somma Assicurata* riportata nell'*Accettazione della Proposta*, tiene indenne il *Contraente* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi:

- A.** Degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del d.lgs. 23.2.2000 n. 38, per gli *Infortuni* sofferti da *Prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti d.p.r. e d.lgs, *Addetti* alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*
- B.** Del codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, cagionati a *Prestatori di lavoro* di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *Infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL

La presente garanzia:

- Opera a condizione che, al momento del *Sinistro*, il *Contraente* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge
- Non opera per le malattie professionali
- Si estende agli *Infortuni* sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL.

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

21.6 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "somma assicurata", e l'applicazione di uno *Scoperto e/o Franchigia* indicati all'art. 23.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie*.



22 CHE COSA NON È ASSICURATO

22.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non risarcisce i danni:

- A. Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- B. Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto

Credemassicurazioni (esclusivamente per le garanzie indicate nell'art. 21.2 - R.C.T., art. 21.3 - RC proprietà del Fabbricato e art. 21.4 Conduzione dell'*Esercizio Commerciale*) non risarcisce i danni:

- C. Da Furto
- D. Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (salvo quanto indicato al punto 21.4 lettera F)
- E. Derivanti da operazioni di riparazione o manutenzione avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori
- F. A cose in consegna o custodia, o che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato al punto 21.4 lettera I
- G. A cose che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- H. Conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 21.3 lettera A;
- I. Conseguenti a operazioni svolte da persone non in possesso dei requisiti di legge necessari
- J. A opere o cose poste in opera, riparate e sulle quali si eseguono i lavori
- K. Da spargimenti di acqua conseguenti a causa diversa da quanto indicato al punto 21.3 lettera C. Limitatamente a tale garanzia sono comunque esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature anche se conseguente a occlusione, gelo
- L. Limitatamente ai danni provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita la dettaglio e derivanti:
 - Dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati;
 - Dai prodotti venduti all'ingrosso nell'*Esercizio Commerciale*
 Inoltre *Credemassicurazioni* non riconosce le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, quelle di riparazioni o gli importi pari al controvalore del prodotto, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato per i prodotti risultanti difettosi o presunti tali
- M. Derivanti da difetti di installazione o posa in opera
- N. Derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi per bambini

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Nell'*Esercizio Commerciale*, è presente una piccola area gioco per i clienti. Un bambino, mentre i genitori si occupano degli acquisti, cade dall'altalena e si rompe un polso.

22.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

A. Non sono considerati terzi nei confronti del *Contraente*:

1. Il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
2. Quando il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1
3. I *Prestatori di Lavoro* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il *Contraente* subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), per:

- I dipendenti del *Contraente* non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL
- Gli *Appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dall'art. 21.4 lettera E - Conduzione dell'*Esercizio Commerciale* - e i

loro dipendenti, e per gli *Addetti* alle medesime attività, con esclusione delle persone indicate ai punti 1 e 2 del presente articolo

- I clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico

B. Non sono considerati terzi nei confronti degli *Addetti* diversi dal *Contraente*:

1. Il *Contraente*
2. I rispettivi coniugi, genitori, figli, e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
3. Gli *Addetti* tra di loro, salvo per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale)
4. Ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*

Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), per:

- Gli *Appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dal punto 21.4 lettera E – Conduzione dell'*Esercizio Commerciale* e per i loro dipendenti
- I clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico

Relativamente alla Garanzia Proprietà del *Fabbricato* (articolo 21.3), si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai punti 22.2.lettera A punti 1 e 2 che si intendono riferite all'*Assicurato*.



23 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

23.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Le garanzie si intendono prestate nei limiti della *Somma Assicurata* indicato in *Polizza* relativo alle garanzie di cui alla presente sezione, salvo i limiti di *Indennizzo* e le *Franchigie* riportate di seguito:

RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Limiti di Indennizzo
ART. 21.3 - GARANZIA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO			
A	Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi per rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi	---	€ 50.000 per anno assicurativo
B	Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, dehors di pertinenza del <i>Fabbricato</i>	---	€ 30.000 per ogni <i>Sinistro</i>
C	Da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del <i>Fabbricato</i>) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 30.000 per anno assicurativo
D	Causati a cose di terzi da <i>Incendio</i> , esplosione e <i>Scoppio</i>	---	€ 250.000 per anno assicurativo

RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Limiti di Indennizzo
ART. 21.4 - GARANZIA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE			
G	Provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio	---	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
H	Interruzione o sospensione totali o parziali, dell'utilizzo di <i>Beni</i> nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	€ 250.000
I	Danni ai veicoli	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata
L	Causati a cose di terzi da <i>Incendio</i> , esplosione e <i>Scoppio</i>	---	€ 250.000 per anno assicurativo

Esempio

Sinistro: a seguito di rottura accidentale delle tubature del bagno viene danneggiata la proprietà sottostante

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Opere murarie e ricerca del guasto	€ 2.500	€ 200	€ 25.000	€ 2.300

Totale *Indennizzo* al cliente: € 2.300

23.2 LAVORATORI PARASUBORDINATI

I *Lavoratori Parasubordinati*, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte del *Contraente*, sono considerati terzi per i soli danni a cose, a condizione che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione* e purché non ricorrano le ipotesi indicate al punto 22.2.A.1,2 e 3, nel qual caso non sono comunque considerati terzi.

I *Lavoratori Parasubordinati* sono considerati *Prestatori di lavoro* ai fini della garanzia di cui al punto 10.4 (R.C.O.).

23.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti e la *Somma Assicurata* indicata nell'*Accettazione della Proposta* il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia la *Somma Assicurata* è utilizzata in via prioritaria a copertura del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

23.4 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 24.1 – Obblighi in caso di *Sinistro* dove poi risulta che egli ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO****24.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di Credemassicurazioni.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile
- Inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *Beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore
- Presentare entro lo stesso termine - in caso di *Furto*, scippo, *Rapina*, di *Sinistro* presumibilmente doloso o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all'autorità di polizia o ai carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni
- Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento
- Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del perito. Credemassicurazioni garantisce l'intervento

del perito entro 30 giorni dalla denuncia del danno; qualora ciò non si verificasse *Credemassicurazioni* rimborsa, fino a € 250 per *Sinistro*, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall'*Assicurato* per la conservazione dei *Beni* danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del *Sinistro*

- f. Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova
- g. Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *Beni* sottratti, distrutti o danneggiati e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *Beni* ed apparecchiature elettroniche assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Credemassicurazioni* o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche
- h. Presentare, in caso di danno da *Furto* - prima della liquidazione del danno e su richiesta di *Credemassicurazioni* - tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al *Sinistro*
- i. L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al *Contraente* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

24.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

24.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

24.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- A.** Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- B.** Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- C.** Verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro*
- D.** Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *Beni* e delle apparecchiature elettroniche assicurati
- E.** Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera B del presente articolo, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere D ed E del presente articolo sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

24.5 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un **acconto pari al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni

sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

24.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Credemassicurazioni provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato* sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla garanzia *incendio* del *Fabbricato* il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

A. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione è corrisposto l'indennizzo secondo la valutazione allo stato d'uso

B. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto A del presente articolo, determina l'ammontare complessivo dell'*Indennizzo*

Il pagamento avviene a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento è effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti negli art. 10.1 lettera c), 13.1 lettera c), 16.1 lettera d), 19.1 lettera d) – Rischi Esclusi - danni causati od agevolati con dolo/colpa grave.

Se il pagamento non è effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 26esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

24.7 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *Beni* rubati sono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia.

I *Beni* recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso.

Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *Beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *Beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che sono recuperati prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a *Credemassicurazioni* i *Beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di *Credemassicurazioni* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto.

SEZIONE ASSISTENZA

25 CHE COSA POSSO ASSICURARE



25.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati

25.2 INVIO DI UN IDRAULICO

Se l'*Assicurato* necessita dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*Esercizio Commerciale* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la

riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune
- Rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio
- Infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

25.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Se l'Assicurato necessita dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*Esercizio Commerciale* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;
- Guasti al cavo di alimentazione dell'*Esercizio Commerciale*.

25.4 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Se l'Assicurato necessita dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*Esercizio Commerciale* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- Furto, consumato o tentato
- Smarrimento, scippo, *Rapina*, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato all'accesso all'*Esercizio Commerciale*, alle finestre ma non alle porte interne.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

25.5 INVIO DI UN FRIGORISTA

Se l'Assicurato necessita dell'intervento d'emergenza di un frigorista presso l'*Esercizio Commerciale* per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

25.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Se il titolare dell'*Esercizio Commerciale*, nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dall'*Esercizio Commerciale*, deve rientrare essendo stato colpito l'*Esercizio Commerciale* stesso da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*:

- Un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto
- Un'autovettura a noleggio, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*. Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

25.7 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Se, a seguito di *Infortunio* o di malore che colpisca, un addetto o un *Cliente* nell'*Esercizio Commerciale*, è richiesto il trasporto in autoambulanza nella struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche, la *Centrale Operativa* provvede all'invio.



26 CHE COSA NON È ASSICURATO

26.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione se il *Sinistro* è conseguenza diretta di:

- A.** Guerre, insurrezioni, occupazioni militari
- B.** Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
- C.** Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- D.** Atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.



27 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

27.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia Assistenza:

PRESTAZIONE ASSICURATA	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 25.2 Invio di un idraulico	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 25.3 Invio di un elettricista	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 25.4 Invio di un fabbro o di un falegname	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 25.5 Invio di un frigorista	€ 600 per <i>Sinistro</i>
Art.25.7 Trasporto in ambulanza	€ 300 per <i>Sinistro</i>



28 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

28.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni della presente garanzia l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*
- Il tipo di assistenza richiesta
- Il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo

L'*Assicurato* deve inoltre:

- Fornire ogni informazione richiesta
- Sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla *Centrale Operativa*
- Produrre, se richiesta dalla *Centrale Operativa*, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

28.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.



Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita		convenzione	
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)		scadenza (ora, gg.)

Dati relativi all'esercizio commerciale assicurato

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)

ubicazione del deposito accessorio (indirizzo, CAP, comune e provincia)

descrizione attività

LA TUA PROTEZIONE

INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO Garanzie: incendio, eventi atmosferici, eventi socio - politici, spargimenti di acqua, ricerca del guasto, fenomeno elettrico, diaria per interruzione di esercizio, ricorso terzi incendio.	prescelto	somma assicurata fabbricato	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO Garanzie: incendio, eventi atmosferici, eventi socio - politici, spargimenti di acqua, fenomeno elettrico, ricorso terzi incendio.	prescelto	somma assicurata contenuto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
FURTO Garanzie: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, portavalori	prescelto	somma assicurata furto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
CRISTALLI Garanzie: rottura lastre	prescelto	somma assicurata cristalli	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
DANNI A TERZI Garanzie: responsabilità civile verso terzi (R.C.T), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O), conduzione dell'esercizio commerciale, proprietà del fabbricato	prescelto	somma assicurata danni a terzi	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
ASSISTENZA	prescelto		premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo

note

Premio totale (l'imposta è maggiorata dell'1%, ad esclusione della garanzia Assistenza, per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo			

di cui costi a carico del Contraente

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)

firma Contraente

**Contraente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita		convenzione	
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)		scadenza (ora, gg.)

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

- ☐ dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo **PROTEZIONE COMMERCIANTE** tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo
- ☐ non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo **PROTEZIONE COMMERCIANTE** nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente

firma Contraente

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- Di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- Di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08914XUE0625), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- Di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- Che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne
- Che nell'esercizio commerciale assicurato non operano più di cinque addetti
- Di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.**
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

**Contraente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita		convenzione	
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)		scadenza (ora, gg.)

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del contraente; art. 1.2 - Aggravamento del rischio; art. 1.4 - Tolleranza sul numero degli addetti dell'esercizio commerciale; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Rischi non assicurabili; art. 3.1 - Conclusione, decorrenza, durata dell'assicurazione; art. 3.2 - Tacito rinnovo dell'assicurazione; art. 4.4 - Cessazione dell'Assicurazione; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 5.2 - Indicizzazione del contratto; art. 7.1 - Controversie

SEZIONE DANNI AI BENI

PACCHETTO INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO -> art. 10.1 - Rischi Esclusi; art. 11.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;

PACCHETTO INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO -> art. 13.1 - Rischi Esclusi; art. 14.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;

FURTO -> art. 16.1 - Rischi Esclusi; art. 17.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;

CRISTALLI -> art. 19.1 - Rischi Esclusi; art. 20.1 - Limiti di indennizzo;

SEZIONE DANNI A TERZI -> art. 22.1 Rischi Esclusi; art. 22.2 - Persone non considerate terze; art. 23.1 - Limiti di indennizzo e franchigie;

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 24.1 - Obblighi in caso di sinistro;

SEZIONE ASSISTENZA -> art. 26.1 - Rischi Esclusi; art. 27.1 - Limiti di indennizzo; art. 28.1 - Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il premio, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario così come maggiormente dettagliato all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.

luogo e data	intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Commerciante: denunciemo un sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

Numero di polizza _____

Filiale _____

Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome		
Data di nascita / /	Sesso	
Domicilio/Residenza: Via		n
Comune	Cap	Provincia
Telefono/Fax		
E-mail		
Attività commerciale svolta		Numero di addetti

Denuncia

Breve descrizione della modalità di accadimento:

e pertanto **richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):**

☐

Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- ☐ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- ☐ Onda sonora determinata da aeromobili
- ☐ Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- ☐ Fumi, gas e vapori
- ☐ Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- ☐ Crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve

☐

Eventi socio politici

- ☐ Danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo

☐

Fenomeno Elettrico

☐

Eventi atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Grandine, vento e quanto da esso trasportato
- ☐ Danni da acqua verificatisi all'interno del fabbricato purché conseguenti e avvenuti contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente

☐

Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto

- ☐ Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del fabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici

☐

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- ☐ Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute

☐

Danni da interruzione di esercizio

- ☐ Danni da documentata interruzione totale dell'attività svolta nell'esercizio commerciale

☐

Garanzia Furto

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
- ☐ Rapina o Estorsione
- ☐ Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati
- ☐ Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina

☐

Cristalli

- ☐ Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato

☐

Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
- ☐ Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____

Per la Sezione Assistenza

L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991

DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

COMUNICANDO:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta